

Napoli, 24 settembre 2009

Alla Direzione Provinciale di Benevento
Agli Uffici locali
Loro Sedi

e p.c. Ai Settori della Direzione Regionale

Agli Uffici interni
della Direzione Regionale

Sede

Prot. 2009/45002

OGGETTO: Tassazione di atto unico contenente più rinunce all'eredità.

Al fine di dare uniformità di indirizzo e di comportamento agli Uffici Locali e Territoriali della regione in materia di tassazione e di registrazione di atti, si forniscono le seguenti istruzioni operative - formulate a seguito soluzione data dal gruppo di lavoro istituito con Disposizione di servizio n. 16/2009 - riguardanti il trattamento fiscale degli atti indicati in oggetto.

Anche per quanto riguarda il criterio di tassazione di tale tipologia di atto, come per quello unico contenente più donazioni esenti dall'imposta, necessita tener conto delle norme di cui al 1° ed al 2° comma dell'art. 21 del D.P.R. 131/86, onde stabilire preliminarmente se le disposizioni contenute nell'atto derivino o meno necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre ed applicare, quindi, un'unica imposizione o più imposizioni.

Atteso ciò, è da rilevare che le disposizioni contenute in un "atto unico" di rinuncia all'eredità sottoscritto da più eredi sono indipendenti, prive di collegamento tra loro e perciò scindibili ed autonomamente rilevanti. Infatti, ogni singola rinuncia all'eredità da parte di un erede non influenza, sul piano degli effetti, le altre disposizioni (rinunce).

Pertanto, si è dell'avviso che per l'atto "unico" di cui sopra siano dovute tante imposte fisse quante sono le rinunce.

Tale criterio impositivo, di autonoma tassazione di ciascuna rinuncia, è da applicarsi indipendentemente che la dichiarazione sia resa innanzi al notaio o dinanzi al competente Cancelliere, ai sensi dell'art. 519 cod.civ.

Al riguardo, torna utile rilevare che le rinunce all'eredità sono soggette all'imposta di registro in misura fissa solo ove integrino gli estremi della rinuncia pura e semplice all'eredità (art. 519 c.c.) e siano effettuate da soggetto che non ha ancora accettato gratuitamente ed in favore di tutti i chiamati (in tal senso vedansi le risoluzioni n. 250734 del 12/08/78 e n. 203 del 15/07/95).

Sono invece assoggettabili ad imposta di registro in misura proporzionale sia la rinuncia abdicativa (preceduta da accettazione espressa o tacita, ovvero posta in essere in forma di donazione, vendita o cessione dei diritti di successione) che quella traslativa (di diritti reali) poiché in entrambi i tipi di rinuncia sono presenti "un soggetto che si spoglia di un diritto, non importa se nella forma dell'abbandono o del trasferimento, ed un altro che ne diventa titolare, subito o successivamente" (circolare n. 7 del 10/01/73).

Pertanto, alla rinuncia che importa l'accettazione di cui all'art. 478 c.c., fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, si applica l'imposta proporzionale.

Codesti Uffici, pertanto, in sede di trattazione degli atti di tali tipologie, si atterranno espressamente agli indicati criteri di tassazione.

Qualora precedentemente adottato un diverso comportamento, valutato ciascun caso e tenuto conto del termine di decadenza dell'AF., si procederà al recupero delle maggiori imposte dovute.

IL DIRETTORE REGIONALE
Enrico Sangermano*

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Dlgs 39/93